

Comune di Pradamano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2025

N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIC PUNTUALE, PREZZIARIO PER I SERVIZI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI (MANIFESTAZIONI ED EVENTI) PER L'ANNO 2025.

L'anno 2025 , il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. MOSSENTA ENRICO	Sindaco	Presente
SREBRNIC BARBARA	Consigliere	Presente
ROSSI PAOLO	Consigliere	Presente
PAVAN MASSIMO	Consigliere	Assente
MARINO MICHAEL	Consigliere	Presente
FACHIN CINZIA	Consigliere	Presente
MIANI GIULIANO	Consigliere	Presente
GRION FEDERICA	Consigliere	Assente
MIANI DAIANA	Consigliere	Presente
QUAIATTINI NICOLA	Consigliere	Presente
NONINO DANIELE	Consigliere	Presente
GUGGINO ROBERTO	Consigliere	Assente
DI VICO MIRIAM	Consigliere	Presente
DI STASIO PIETRO	Consigliere	Presente
CASALENA ENRICO	Consigliere	Presente
FACCHINI GUGLIELMO	Consigliere	Presente
PERTUSATI PAOLO	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale SBUELZ Dott.ssa Eleonora.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MOSSENTA Dott. ENRICO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIC PUNTUALE, PREZZARIO PER I SERVIZI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI (MANIFESTAZIONI ED EVENTI) PER L'ANNO 2025.

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:
 - deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
 - deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

DATO ATTO che:

- ai sensi del DL 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARIC puntuale entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'articolo 10-ter, del D.L. 14/03/2025, n. 25, come inserito dalla Legge di conversione 09/05/2025 n. 69, dispone: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;

STABILITO che:

- a norma del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997;
- la trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente per via telematica;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli Orientale n. 18 del 21/11/2022 è stato deliberato che dal 1° gennaio 2023 le funzioni del servizio tributi sono esercitate dalla C.F.O. per conto di tutti i Comuni aderenti alla stessa;
- nella seduta del 20 dicembre 2022, con deliberazione consiliare del Comune di Pradamano n. 43 si è disposto il passaggio alla gestione associata dei servizi tributari tramite Comunità del Friuli Orientale dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva;

CONSIDERATO che il Comune di Pradamano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27 novembre 2014 ha adottato dall'anno 2015 un sistema di raccolta dei rifiuti, gestito in forma associata con altri Comuni, che si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall'utenza domestica e per parte dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica, utilizzando contenitori con misurazione volumetrica dei rifiuti prodotti e tariffazione puntuale;

PRESO ATTO che le linee guida per l'applicazione della nuova tariffa, approvate dal Ministero delle finanze prevedono anche l'ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche attraverso un sistema volumetrico;

CONSIDERATO che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato e che gli elementi di riferimento per il calcolo della tariffa sono:

A) per le utenze domestiche:

- componente base,

numero degli occupanti l'abitazione;

- componente puntuale:

secco residuo: numero di sacchetti assegnati, tenuto conto della volumetria minima assegnata (700 litri e 350 litri per le abitazioni a disposizione), ed acquisto della parte eccedente;

frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il compostaggio non utilizzando il servizio di asporto dell'organico non sono tenute al pagamento del canone;

B) per le utenze non domestiche:

- componente base dovuta in funzione della categoria economica, della destinazione d'uso e distinti per scaglioni dimensionali (n. 13);
- componente puntuale:
secco residuo: numero di sacchi o contenitori assegnati, tenuto conto del volume minimo ed acquisto per la parte eccedente;
frazione organica: importo annuo addebitato in funzione dei volumi delle attrezzature in dotazione ed acquisto per la parte eccedente;

CONSIDERATO che per la gestione dei rifiuti in occasione di sagre e manifestazioni di cui all'art. 17 del vigente regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, per una migliore qualità del servizio pubblico e nell'intento di agevolare l'utenza, saranno attivati su richiesta dell'utenza stessa, servizi dedicati per i quali vengono stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi di rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 57 bis comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che prevede per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'*articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO che:

- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025, calcolata dal gestore sulla base della stima della produzione dei rifiuti rilevata tramite il sistema di raccolta puntuale avviene per il 70% alle utenze domestiche e del 30% per le utenze non domestiche per la componente base;
- per le utenze non domestiche, per le attività 22, 23, 24, 27 i coefficienti Kc sono i minimi ridotti del 50%;

CONSIDERATO che:

- la L.R. 5/2016 ha previsto la costituzione dell'AUSIR (Autorità Unica Servizio Idrico e Rifiuti) dal 1/1/2017 con operatività dalla data di nomina del direttore generale effettuata il 17/01/2018;
- l'art. 22 c. 1 della LR 5/2016 prevede che "Le aliquote delle prestazioni patrimoniali sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b)."

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente):

- n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- n. 363/2021, che approva il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

PRESO ATTO delle modifiche all’erogazione del servizio gestione rifiuti urbani derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 116 del 03/09/2020 e dalla deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/Rif di ARERA (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle sopracitate deliberazioni, l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con nota prot. 0001318/P del 09/04/2025 ha comunicato che l’Assemblea regionale d’Ambito con la deliberazione n. 9 del 09/04/2025, rubricata “Revisione straordinaria infra-periodo dei piani economici-finanziari 2025 del bacino di gestione di A&T2000 Spa: formulazione dell’istanza ex art. 85 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i.” ha validato i PEF 2025 per i singoli Comuni serviti dalla Società A&T2000 S.p.a.;

CONSIDERATO che il Comune ha a disposizione fondi propri trasferiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo le previsioni della LR nr. 5 del 1997;

ATTESA la richiesta di utilizzo di tali fondi in abbattimento della TARI avente natura di corrispettivo sull’anno 2025, inoltrata dal Comune al soggetto Gestore e responsabile della TARI avente natura di corrispettivo;

CONSIDERATA la valutazione da parte di AUSIR, a seguito di specifica richiesta di parere da parte del Gestore, che, evidenziando la diversità di presupposto legislativo tra tributo TARI e TARI avente natura di corrispettivo, ha proposto una modalità di uso dei fondi richiamati, demandando al Gestore la verifica di coerenza con le norme contabili e fiscali;

ATTESA la ferma volontà dell’Amministrazione Comunale di Pradamano di procedere con la riduzione della TARI avente natura di corrispettivo verso la totalità delle utenze di Pradamano, comprese quelle non domestiche;

RECEPITA la necessità di considerare l’importo in riduzione al netto dell’IVA al 10% e della TEFA al 4%;

ATTESA la necessità di non alterare l’importo totale posto a PEF per l’anno 2025;

RITENUTO dunque di porre a carico del Comune di Pradamano, per il solo anno 2025, una quota dei servizi non quantificabili puntualmente su tutte le utenze, quali lo spazzamento stradale e la gestione dei rifiuti abbandonati, fino alla concorrenza dell’importo di € 12.458,62, pari ai fondi a disposizione per l’anno 2025 al netto di IVA e TEFA;

VALUTATO di inserire apposite voci di servizio accessorio a carico del Comune nel prezziario dei servizi ausiliari (Allegato C);

RECEPITE le modifiche all’allegato B (mappa tariffaria) e C (prezziario dei servizi ausiliari), operate dal Gestore secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale di Pradamano;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2025 riferito al Comune di Pradamano, come approvato dall’Assemblea regionale d’Ambito con la

deliberazione n. 9 del 09/04/2025, riportante un costo complessivo da coprire con il gettito derivante dalle utenze che utilizzano il servizio, pari a € 449.589,00 (IVA e TEFA escluse);

ATTESO che il PEF per l'anno 2025, relativo alla gestione del Comune di Pradamano è stato elaborato da AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 9,6% rispetto al PEF dell'anno precedente;

PRESO ATTO che tale elaborazione evidenzia che l'insieme dei costi riconosciuti sull'anno 2023 e dei costi previsionali per l'anno 2025 può essere riconosciuto ricorrendo allo sfioramento del price-cap per un aumento finale pari al 11,45% rispetto al PEF dell'anno precedente;

RITENUTO di recepire il PEF 2025 (Allegato A), così come trasmesso dall'AUSIR con la nota protocollo. n. 0001318/P del 09/04/2025, inclusa la relativa relazione di accompagnamento;

VISTA la proposta tariffaria elaborata dal gestore del servizio rifiuti A&T2000 Spa (Allegato B) per l'anno 2025, pervenuta al Comune in data 19/06/2025, distinta fra utenze domestiche e utenze non domestiche ed articolata tra componente base (a sua volta suddivisa tra oneri di sistema ed oneri aggiuntivi) e componente puntuale (a sua volta suddivisa tra gestione della frazione secca e della frazione organica);

VISTO, altresì, i prezziari dei “Servizi ausiliari su richiesta dell'utenza” e “Servizi supplementari su richiesta dell'utenza – manifestazioni ed eventi” da coprire interamente con le tariffe applicate agli utenti richiedenti il servizio stesso (Allegati C e D);

RITENUTO quindi di approvare:

- le tariffe 2025 sulla base della mappa tariffaria (Allegato B);
- le tariffe per i “Servizi ausiliari su richiesta dell'utenza” (Allegato C) e le tariffe per i “Servizi supplementari su richiesta dell'utenza – manifestazioni ed eventi” (Allegato D), precisando che entrambi non rientrano nei costi coperti con le tariffe approvate con il presente atto e contenute nell'allegato B);

DATO ATTO che per le utenze domestiche e non domestiche è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannoloni/pannolini, erogato su richiesta dell'utente, conferibili esclusivamente in appositi contenitori forniti dal Gestore, per il quale si prevede l'applicazione di un canone per l'attivazione del servizio, ma il cui costo viene ripartito tra tutte le utenze;

FATTA SALVA l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione FVG;

RAVVISATA la necessità di adottare il presente atto in considerazione del fatto che la mancata approvazione nei termini di legge comporta l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2024 anche per il corrente esercizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente

deliberazione;

2. di recepire il PEF regolatorio del Comune di Pradamano per l'anno 2025 come validato dall'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 09/04/2025 (Allegato A) unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e la relativa relazione di accompagnamento;
3. di approvare la mappa tariffaria per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva per l'anno 2025 distinta fra utenze domestiche e utenze non domestiche articolata tra componente base (a sua volta suddivisa tra oneri di sistema ed oneri aggiuntivi) e componente puntuale (a sua volta suddivisa tra gestione della frazione secca e della frazione organica), unita alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B) - per un valore complessivo pari a € 449.589,31 (I.V.A. e TEFA esclusi) a copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l'anno 2025;
4. di stabilire una percentuale di copertura dei costi del servizio di nettezza urbana per il 2025, pari al 100% del costo del servizio;
5. di stabilire che per le attività 22, 23, 24, 27 i coefficienti Kc sono i minimi ridotti del 50% di cui al DPR n. 158 del 1999;
6. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, sulle tariffe TARIP si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Regione FVG;
7. di approvare le tariffe per i "Servizi ausiliari su richiesta dell'utenza" (Allegato C) e "Servizi supplementari su richiesta dell'utenza – manifestazioni ed eventi" (Allegato D) per l'anno 2025, come proposti dal gestore del servizio A&T2000, che non rientrano nei costi del servizio coperti con le tariffe approvate con il presente atto;
8. di dare atto che le tariffe previste per servizi ausiliari a richiesta, non ancora attivati alla data odierna, verranno applicate al momento dell'attivazione dei singoli servizi senza bisogno di ulteriori deliberazioni di approvazione;
9. di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani A&T2000 Spa;
10. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'AUSIR e alla società A&T2000 S.p.a.;
12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la suddetta proposta di deliberazione, come documentato dalla registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITO l'intervento del Consigliere Pietro Di Stasio, come documentato dalla registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITO l'intervento dell'Assessore Daiana Miani che fornisce ulteriori delucidazioni in merito alla proposta di deliberazione, come documentato dalla registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITO l'intervento del Consigliere Cinzia Fachin, come documentato dalla registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITO l'intervento del Sindaco che riassume la discussione, come documentato dalla registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti: n. 14 - votanti: n. 14 - favorevoli: n. 9 - contrari: n. // - astenuti: n. 5 (Di Vico – Si Stasio – Casalena – Facchini – Pertusati)

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;

Indi,

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

presenti: n. 14 - votanti: n. 14 - favorevoli: n. 9 - contrari: n. // - astenuti: n. 5 (Di Vico – Si Stasio – Casalena – Facchini – Pertusati)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Pradamano, 19 giugno 2025

Il Responsabile

F.TO MARIO CASSISI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Pradamano, 20 giugno 2025

Il Responsabile

F.TO MARCO VARUTTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to MOSSENTA Dott. ENRICO

Il Segretario Comunale

F.to SBUELZ Dott.ssa Eleonora

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 02/07/2025 al 17/07/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Pradamano, li 02/07/2025

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Cinzia Todero

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/06/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 02/07/2025

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Cinzia Todero

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 02/07/2025

Il Funzionario Incaricato

Cinzia Todero

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TODERO CINZIA

CODICE FISCALE: TDRCNZ66H63L483C

DATA FIRMA: 02/07/2025 12:38:33

IMPRONTA: B246620D9628C07C84475895DB6D3D9173EFA4CA401F2D3E7E9DB765E8F010D7
73EFA4CA401F2D3E7E9DB765E8F010D76B5C1AA2536607316EEBEA0D7D054619
6B5C1AA2536607316EEBEA0D7D0546194A5F92DA25F79028BDD18A4B1848D88F
4A5F92DA25F79028BDD18A4B1848D88F2BDE425EC6957385AC17D240C55AFC6E